

Studio Previtali srl

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

Egregio Cliente

DIVIETO DI ASSUNZIONE FAMILIARI

Con la presente il ns. Studio desidera informarLa, su recenti verifiche ed accertamenti effettuati da parte dell'INPS nei casi di assunzione da parte del datore di lavoro di familiari (moglie, figli, nipoti, genero).

Infatti nonostante la legge non proibisca di fatto tali assunzioni, l'INPS non riconosce la natura di "lavoro subordinato" nei rapporti di lavoro dipendente tra familiari, che, a detta dell'istituto, devono invece essere qualificati come rapporti di "collaborazione" (contratti LAP o collaboratori familiari) poiché di fatto il familiare non è soggetto al vincolo di "subordinazione".

Questo comporta diverse implicazioni svavorevoli per i familiari:

- impossibilità di accedere alle tutele e provvidenze tipiche del lavoro subordinato erogate da parte dell'INPS : maternità, malattia, cassa integrazione, disoccupazione, ecc..
- impossibilità di avere i medesimi diritti di un lavoratore subordinato quali: ferie, permessi, mensilità aggiuntive, tfr, ecc..

Di seguito si allega un breve articolo tratto dalle riviste specializzate dove si esamina brevemente l'argomento.

Nonostante la legge non lo proibisca, l'Inps non riconosce in questi casi l'esistenza del lavoro subordinato

Vietato assumere la moglie o i figli

Lavoro dipendente proibito per mogli e figli, nipoti e generi. Insomma, per tutti familiari stretti. Anche se la legge non pare porre preclusioni espresse al riguardo, se l'impresa è familiare il rischio di vedere disconosciuti dall'Inps i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra parenti e affini risulta oggi più che concreto. Per non dire certo.

Tanto che, oramai, quando tra le parti corrono relazioni familiari, sono gli stessi professionisti che preferiscono indurre le aziende a considerare da subito di inquadrare i rapporti nella meno osteggiata collaborazione familiare. Il risultato finale, in definitiva, è quello di una minore garanzia degli appartenenti alla famiglia in seno all'im-

presa rispetto ad altri lavoratori. La questione non appare di poco conto visto che oramai, sul territorio nazionale, essa riguarda migliaia di casi e lavoratori. Anche se a volontà contrattuale dei familiari, come sempre, prevale pure nei confronti dell'Inps, almeno fino alla pronuncia del giudice.

Parisi a pag. 28

A dispetto dell'assenza di norme contrarie, l'Istituto riconduce il rapporto alla collaborazione

I familiari? Solo collaboratori *L'Inps non riconosce il lavoro subordinato dei parenti*

Lo studio rimane a disposizione per ulteriori e maggiori informazioni sull'argomento.
Con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Madone, 16 Ottobre 2014

24040	Madone (bg)	Piazza dei Vignali, 1	Tel. 035/995522	Fax 035/992761
24121	Bergamo (bg)	Via A. Locatelli, 62	Tel. 035/235520	Fax 035/50994047
24057	Martinengo (bg)	Via Trieste, 30	Tel. 0363/947323	Fax 0363/948331
P.Iva - Cod. Fiscale e n.R.I. di Bergamo 03516060161			CS 12.000 i.v.	www.studioprevitali.it
email: studioATstudioprevitali.it (sostituire AT con @)				
email certificata: studioprevitaliATlegalmail.it (sostituire AT con @)				